

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

DECRETO DEL DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Oggetto: Designazione e affidamento del servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 81/2008 all'ing. Lorenzo Ballarini della società Tecnica & Sicurezza S.r.l. – PIVA 01836830222. Impegno di spesa euro 8.540,00 (I.V.A. 22% compresa) – CIG B5DC1AE1B1

Dato atto che con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 19 febbraio 2025, n. 18, per le motivazioni indicate nelle premesse della stessa, è stato autorizzato l'affidamento del servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 81/2008 ad un soggetto esterno;

rilevato che designare il proprio RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è compito non delegabile del singolo datore di lavoro al quali spetta altresì l'organizzazione del proprio servizio di prevenzione e protezione;

dato atto che a seguito di una preventiva indagine di mercato il Consiglio regionale ha individuato nella persona dell'ing. Lorenzo Ballarini della società Tecnica & Sicurezza S.r.l.– PIVA 01836830222, l'operatore economico ritenuto idoneo allo svolgimento del servizio, in considerazione del prezzo praticato e della comprovata esperienza pluriennale nello svolgimento dell'attività responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi in ambienti simili, documentata dal curriculum-vitae che attesta altresì il possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 32 del d.l.gs. n. 81/2008;

Ritenuto di affidare il servizio *de quo* per la durata di due anni con la possibilità di rinnovo di ulteriori due anni alle stesse condizioni e prezzi;

di determinare il valore complessivo stimato dell'appalto in euro 16.800,00;

dato atto che si è provveduto a richiedere, tramite la piattaforma degli acquisti pubblici CONTRACTA, alla società Tecnica & Sicurezza S.r.l. nella persona dell'ing. Lorenzo Ballarini, un'offerta per l'espletamento del servizio richiesto per due anni a partire dal 01 marzo 2025 e per la durata di anni due, prorogabili di altri due anni, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, alle medesime condizioni e prezzi del contratto originario;

vista l'offerta presentata dalla società Tecnica & Sicurezza S.r.l entro il termine previsto del 28 febbraio 2025 pari ad euro 7.000,00;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 370 del 31 luglio 2018 e s.m.i. che all'art. 38 prevede l'applicazione della normativa della Provincia autonoma di Trento in materia di lavori pubblici, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni, di cui alle leggi provinciali n. 23 del 16 luglio 1990 e n. 26 del 10 settembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 che ne prevede l'applicazione anche per le attività della Regione Trentino-Alto Adige;

visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2, ove è previsto che *“La Regione applica nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture l'ordinamento della Provincia autonoma di Trento in materia di contratti pubblici, come attualmente definito all'articolo 1 comma 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e come eventualmente e successivamente modificato ed integrato”*;

vista la legge della Provincia Autonoma di Trento 9 marzo 2016, n. 2 (*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici*);

visto l'articolo 1, comma 1 bis della citata L.P. 2/2016, il quale dispone che *“ Ai sensi dell'articolo 105 dello Statuto speciale, per quanto non diversamente disposto dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, si applicano il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e le altre leggi statali in materia di contratti pubblici. Quando le disposizioni statali richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile...”*;

vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, recante *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il relativo regolamento di attuazione, Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dato atto che l'importo indicato nel comma 4, dell'articolo 21 citato è stato modificato dall'art. 11 della L.P. 26 maggio 2023, n. 4, con la previsione della *“soglia prevista dalla normativa statale”*;

dato che la soglia statale è prevista dall'art. 50, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, il quale dispone che è possibile ricorrere all'*“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 24 marzo 2022, n. 15 e s.m., relativa all'approvazione del Regolamento per la struttura organizzativa del Consiglio regionale;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 16 maggio 2022, n. 21, recante *“Determinazioni in merito all'assegnazione delle risorse stanziare nel bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale”*;

preso atto che il contratto sarà perfezionato tramite la piattaforma degli acquisti pubblici CONTRACTA, nelle forme d'uso commerciale, così come previsto dall'art. 15 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

preso atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'Allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023, il presente affidamento, essendo inferiore ai 40.000,00 euro, è esente dall'imposta sul bollo;

considerato che ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, non viene richiesta la presentazione di garanzia definitiva in considerazione delle modalità di pagamento applicate che prevedono la liquidazione esclusivamente delle prestazioni già concluse, successivamente alla attestazione di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante;

dato atto che non si ravvisa la necessità di suddividere tale appalto in lotti e che vista la tipologia di servizio, non si rileva un interesse transfrontaliero certo;

atteso che i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico, in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023 verranno svolti a campione ai sensi dell'art. 52 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e come previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 2 agosto 2024, n. 36;

visto il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" ed in particolare l'art. 120, comma 1, lettera a) (Modifica dei contratti in corso di esecuzione);

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

visto il bilancio finanziario gestionale per gli anni 2025-2026-2027, approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 47 del 18 dicembre 2024;

dato atto che con il presente decreto si rende necessario effettuare adeguamenti contabili riducendo l'obbligazione giuridica n. 36/2024 a favore dell'ing. Sirio Benigni sul capitolo 350, piano finanziario U.1.03.02.18.001, dell'esercizio finanziario 2025 e 2026, per l'importo pari rispettivamente di euro 1.693,50 e di euro 2.232,25, in considerazione della comunicata risoluzione dal contratto di data 27 gennaio 2025, prot. n. 356-A, con decorrenza 01 marzo 2025;

dato atto che si ritiene di far fronte alla spesa complessiva pari ad euro 8.540,00 (I.V.A. compresa), nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., in considerazione dell'esigibilità della medesima, impegnandola sul capitolo 350, piano finanziario U.1.03.02.18.001, come di seguito indicato:

- per euro 4.270,00 sull'esercizio 2025;
- per euro 4.270,00 sull'esercizio 2026;

d e c r e t a

1. di autorizzare ed affidare, in esecuzione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 18/2025 e per le motivazioni esposte nelle premesse, il servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 81/2008 alla società Tecnica & Sicurezza S.r.l., con sede a Mori – PIVA 01836830222, nella persona dell'ing. Lorenzo Ballarini, a far data dal 01 marzo 2025 e fino al 28 febbraio 2027, con le modalità e alle condizioni stabilite nel capitolato che costituisce allegato parte integrante al presente decreto;
2. di effettuare, per effetto di quanto dichiarato nelle premesse, la riduzione dell'obbligazione giuridica n. 36/2024 a favore dell'ing. Sirio Benigni sul capitolo 350, piano finanziario U.1.03.02.18.001, dell'esercizio finanziario 2025 e 2026, per l'importo pari rispettivamente di euro 1.693,50 e di euro 2.232,25;
3. di impegnare la somma complessiva di euro 8.540,00 (I.V.A. compresa), sul capitolo 350, piano finanziario U.1.03.02.18.001 a favore della società Tecnica & Sicurezza S.r.l. nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e in considerazione dell'esigibilità della medesima, come di seguito indicato:
 - per euro 4.270,00 sull'esercizio 2025;
 - per euro 4.270,00 sull'esercizio 2026;

4. di rinviare ad eventuale successivo provvedimento l'affidamento del servizio per le attività opzionali e il relativo impegno di spesa;
5. di dare atto che il perfezionamento del contratto per la fornitura di cui al presente provvedimento avverrà tramite la nuova piattaforma CONTRACTA nel rispetto della normativa vigente;
6. di procedere alla liquidazione ed al pagamento delle prestazioni su presentazione di idonea documentazione contabile e sulla base di quanto indicato nell'allegato capitolato;
7. di dare atto che nel sito internet del Consiglio regionale, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto dalla normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della pubblica amministrazione di cui in particolare alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, alla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, nonché al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 e 5 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo", il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di 30 giorni decorrente dalla conoscenza dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

- dott. Jürgen Rella -
(firmato digitalmente)

 Firmato digitalmente da:
Rella Juergen
Firmato il 28/02/2025 14:06
Seriale Certificato: 2931680
Valido dal 10/11/2023 al 10/11/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a sensi dell'art. 27 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 31 luglio 2018, n. 370 e s.m.
PER LA DIRETTRICE REGGENTE
DELL'UFFICIO BILANCIO E APPALTI
IL VICESEGRETARIO GENERALE
- avv. Sergio Vergari -
(firmato digitalmente)

CZ/ma

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)

CAPITOLATO SPECIALE

per l'affidamento del Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, comprensivo di supporto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e della redazione/aggiornamento di documenti di valutazione di rischi specifici

INDICE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto	4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	4
Art. 3 – Modalità e tempistiche di gestione del servizio	5
Art. 4 – Obblighi a carico dell'appaltatore	5
Art. 5 – Obblighi a carico della stazione appaltante	6
Art. 6 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	6
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto	7
Art. 8 – Durata del contratto	7
Art. 9 – Clausola di revisione dei prezzi	8
Art. 10 – Importo del contratto	8
Art. 11 – Direttore dell'esecuzione del contratto	8
Art. 12 – Avvio dell'esecuzione del contratto	8
Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	8
Art. 14 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	9
Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	9
Art. 16 – Controlli sull'esecuzione del contratto	9
Art. 17 – Vicende soggettive dell'appaltatore	10
Art. 18 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	10
Art. 19 – Subappalto	10
Art. 20 – Tutela dei lavoratori	10
Art. 21 - Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto	11
Art. 22 – Sicurezza	11
Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore	11
Art. 24 – Proprietà dei prodotti	11
Art. 25– Trattamento dei dati personali	12
Art. 26 – Garanzia definitiva	12
Art. 27 – Penali	12
Art. 28 – Risoluzione del contratto	13
Art 29 - Clausola di forza maggiore	13
Art. 30 – Recesso	13

Art. 31 – Definizione delle controversie	14
Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	14
Art. 33 - Obblighi in materia di legalità.....	14
Art. 34– Spese contrattuali.....	15
Art. 35 – Disposizioni anticorruzione	15
Art. 36 – Norma di chiusura	16

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche RSPP) del Consiglio regionale ad un soggetto in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 32, D. Lgs. n. 81/2008, che svolgerà i compiti prescritti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro, di cui agli articoli 31 e successivi.

2. L'appalto comprende altresì la collaborazione all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, la redazione e/o l'aggiornamento di documenti di valutazione dei rischi specifici, incluso quello biologico di infezione da Covid-19, e la collaborazione all'aggiornamento delle procedure interne per i lavoratori, di procedure per la gestione di affidamenti esterni e dei Documenti di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), nonché l'aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio Incendio delle sedi del Consiglio regionale e del relativo Piano di Emergenza.

3. L'appalto comprende anche il rilascio di pareri tecnici e lo svolgimento di incontri e sopralluoghi, fino al numero di 15 (quindici) presso le sedi del Consiglio e presso la sua Sala di Rappresentanza.

4. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Con riferimento all'attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, indicata al precedente articolo 1, si prevede che la stessa abbia riguardo alla sede del Consiglio regionale di Trento, piazza Dante 16, e alla sede di Bolzano, piazza Duomo 3. Per il dettaglio delle attività espletate, che sono in massima parte di natura amministrativa, si richiama quanto previsto nel vigente DVR vigente, al quale si fa rinvio. Oltre alle attività amministrative sopra indicate è svolta presso le sedi del Consiglio un'attività minoritaria di guida dei mezzi dell'Amministrazione. La dotazione organica del Consiglio non supera le 50 unità di personale.

2. Il RSPP dovrà svolgere le attività individuate dall'articolo 33 del D.Lgs. n. 81/2008, così declinate e integrate in forma non esaustiva:

- a) verificare la corretta gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. e dalla ulteriore normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso l'analisi della documentazione e delle misure di prevenzione e protezione dai rischi già adottate
- b) individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale, anche al fine dell'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e dei documenti di valutazione dei rischi specifici di cui all'art. 28 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, incluso il documento di valutazione del rischio biologico di infezione da Covid-19;
- c) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e i sistemi di controllo di tali misure, anche con riferimento all'utilizzo della Sala di rappresentanza della sede di Trento;
- d) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- e) organizzare la prova di evacuazione annuale;
- f) collaborare all'aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio Incendio delle sedi del Consiglio regionale;
- g) collaborare all'aggiornamento del Piano di Emergenza delle sedi del Consiglio regionale;
- h) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ed effettuare, su richiesta, alcune sedute informative, illustrando i documenti richiamati in precedenza;

- i) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii. e ad ulteriori riunioni organizzate dal Consiglio regionale;
- l) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.;
- m) collaborare alla valutazione e alla gestione di eventuali malattie professionali e/o infortuni gravi e nell'ambito di procedimenti penali/civili conseguenti a eventuali infortuni/malattie professionali;
- n) curare le relazioni con gli Organi di vigilanza e controllo nonché assistere/ supportare il Consiglio regionale e i dirigenti prevenzionistici in occasione di eventuali contenziosi, sopralluoghi o ispezioni degli stessi o di altre Autorità preposte;
- o) assistere il Consiglio regionale, ove richiesto, nella designazione dei dipendenti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, verificando la loro adeguata e specifica formazione ed il relativo aggiornamento periodico;
- p) collaborare alla elaborazione/aggiornamento, per ogni lavoratore, dell'elenco dei dispositivi di protezione individuale, con indicazione delle caratteristiche tecniche degli stessi;
- q) collaborare con il datore di lavoro e il medico competente nella stesura dei dati occupazionali necessari allo svolgimento della sorveglianza sanitaria;
- r) elaborare un sistema di verifica dei compiti, finalizzato a facilitare l'effettivo rispetto delle procedure definite, la corretta esecuzione delle istruzioni operative da parte dei responsabili e l'attuazione delle misure di prevenzione ed adeguamento pianificate.

3. L'affidatario dovrà eseguire le prestazioni in notale autonomia e con gestione a proprio rischio, senza alcun vincolo di subordinazione.

Art. 3 – Modalità e tempistiche di gestione del servizio

1. Le prestazioni descritte nell'articolo 2 del presente capitolato speciale devono essere svolte secondo le scadenze previste dalla normativa di settore e, comunque, secondo cadenze utili all'efficace gestione dei compiti richiesti e al conseguimento degli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro.

2. Gli adempimenti richiesti ai fini del corretto utilizzo della Sala di rappresentanza devono essere eseguiti in tempi compatibili a soddisfare le esigenze dell'utilizzatore della sala e, comunque, in tempi utili all'esecuzione degli eventi programmati in condizione di sicurezza.

3. Gli elaborati indicati e richiesti nel presente capitolato devono essere trasmessi (sia i file con firma digitale che i file sorgenti, in formato aperto e in formato pdf) tramite PEC al seguente indirizzo consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it.

Art. 4 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. Per l'espletamento delle prestazioni tecniche e di supporto relative al servizio oggetto di affidamento sono destinati dall'appaltatore un minimo di n. 1 dipendente/collaboratore, nominativamente indicato in sede di offerta, in possesso almeno dei requisiti di ASPP (Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione), il quale opera in ogni momento sotto la supervisione e sotto la responsabilità dell'appaltatore.

5. In caso di sostituzione di tali figure durante l'esecuzione del contratto devono subentrare, previa autorizzazione della stazione appaltante, figure almeno in possesso dei medesimi requisiti.

6. I tempi di reperibilità verranno determinati di volta in volta in base ad accordi tra le parti.

Art. 5 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. Il Consiglio regionale provvede a fornire all'affidatario le informazioni e i documenti in suo possesso necessari per l'adempimento del servizio.

Art. 6 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

b) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;

c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

e) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

f) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

h. le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362- 1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto: a) il capitolato speciale d'appalto e le "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati"; b) l'offerta economica dell'appaltatore.

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e della normativa provinciale vigente.

Art. 8 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dal 01 marzo 2025 e si concluderà al 28 febbraio 2027.

2. Alla scadenza ed a giudizio insindacabile del Consiglio regionale, il contratto può essere prorogato per ulteriori due anni alle medesime condizioni economiche e tecniche.

3. La facoltà di proroga del contratto deve essere esercitata dal Consiglio regionale a mezzo PEC almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo contrattuale.

4. In assenza dell'esercizio della facoltà di rinnovo, il contratto d'appalto scade di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

5. Nel caso di esercizio della facoltà di rinnovo, alla scadenza del termine finale del contratto d'appalto rinnovato, lo stesso scade di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

6. In conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni. È sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

7. In conformità all'art. 120, comma 11 del D.lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'Operatore economico qualora l'interruzione delle prestazioni determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. La stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata.

Art. 9 – Clausola di revisione dei prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 % (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera principale.

2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT - FOI.

Art. 10 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di imporre all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 11 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile unico del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 12 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e le direttive necessarie.

2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'appaltatore non adempia, il Consiglio regionale ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 14 – Sospensione dell’esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Il Consiglio regionale provvede al pagamento del corrispettivo annuo relativo al servizio di RSPP spettante all’appaltatore come di seguito indicato:

- I stato avanzamento: per l’attività svolta fino al 30 giugno previo ricevimento del verbale di presentazione dell’attività contrattuale svolta nell’interesse del Consiglio regionale e attestazione di regolare esecuzione, per un importo massimo, definito nel provvedimento di affidamento, pari ad euro 1.700,00, esclusi iva ed oneri;
- II stato di avanzamento: per l’attività svolta dal 1 luglio al 31 dicembre al ricevimento del verbale di presentazione dell’attività contrattuale svolta nell’interesse del Consiglio regionale e attestazione di regolare esecuzione, per un importo massimo, definito nel provvedimento di affidamento, pari ad euro 1.800,00, esclusi iva ed oneri.

2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall’art. 31 della legge provinciale n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. Il Consiglio regionale provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

4. In conformità all’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell’appaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Consiglio regionale trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. In conformità all’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

6. Il Consiglio regionale procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall’appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all’accertamento della regolare esecuzione finale.

Art. 16 – Controlli sull’esecuzione del contratto

1. Il Consiglio regionale si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. Il Consiglio regionale evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. Nei casi in cui le situazioni di “non conformità” evidenziassero i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, il Consiglio regionale si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

4. La sorveglianza e i controlli del Consiglio regionale non sollevano, in tutto o in parte, l'aggiudicatario dalla responsabilità per la regolare esecuzione delle attività e dalla responsabilità per danni diretti o indiretti a chiunque arrecati.

5. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 17 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 2, lett. d), n. 2) e 124 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

Art. 18 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 19 – Subappalto

1. Stante la natura del servizio oggetto di appalto e la natura fiduciaria del rapporto intercorrente tra il datore di lavoro ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, non è ammesso il subappalto.

Art. 20 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 21 - Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. Assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, l'appaltatore deve ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

2. L'appaltatore deve applicare nei confronti del personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 22 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale o, in alternativa, presso la sede legale dell'appaltatore, privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005)..

Art. 24 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e ss.mm.ii., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva del Consiglio regionale.

2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

3. Gli elaborati (DVR, DUVRI, documenti di valutazione rischi specifici, documento di valutazione del rischio incendio, piano di emergenza ecc.) dovranno riportare i loghi del Consiglio regionale. Il logo e la denominazione dell'appaltatore potranno comparire solo sulla copertina nello spazio riservato all'autore e non nelle restanti parti dei documenti.

Art. 25– Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Consiglio regionale, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti del Consiglio regionale, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata, senza ulteriore avviso, a completamento dell'incarico.

3. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina deve essere concluso dal Servizio di merito prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

Art. 26 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 27 – Penali

1. Nel caso in cui l'appaltatore non completi il servizio nei tempi previsti, la penale sarà pari al 2% del valore complessivo dell'appalto per ogni settimana di ritardo, con un massimo del 10% del valore dell'appalto;

2. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale l'aggiudicatario avrà la facoltà di rispondere entro 15 giorni presentando opportune controdeduzioni.

3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art 29 - Clausola di forza maggiore

1. Per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a meno che la stessa non dimostri che:

a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione; c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia. In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi: - guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare; - guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; - restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni; - epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi; - esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia; - perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. L'appaltatore deve comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle tre condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 30 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 31 – Definizione delle controversie

1. Per l'insorgenza di eventuali controversie tra il Consiglio regionale e l'appaltatore, che non siano componibili mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii..

2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.: “Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari). I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Consiglio regionale, identificato con il CIG n. _____ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Consiglio regionale (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Consiglio regionale (...).”.

3. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica al Consiglio regionale gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione al Consiglio regionale deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

4. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG).

Art. 33 - Obblighi in materia di legalità

1. L'appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione, come definita dal Consiglio regionale nei propri documenti reperibili sul proprio sito istituzionale alla voce "Amministrazione trasparente".
2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.
3. L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione prevista dal Consiglio regionale".
4. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente al Consiglio regionale ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
5. L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Consiglio regionale ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 34– Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 35 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio regionale del 6 novembre 2014, n. 207 e visibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale alla voce "Amministrazione trasparente", la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Consiglio regionale che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Consiglio nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. Con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, l'appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'appaltatore dichiara che il Consiglio regionale gli ha trasmesso copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

5. Il Consiglio regionale, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

6. Il Consiglio regionale, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 36 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta, in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., comma 2, senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.